



## Indicazione facoltativa Prodotto di Montagna

Gli obiettivi della presente iniziativa sono la qualificazione dei prodotti di qualità locali e la valorizzazione del territorio attraverso le peculiarità delle stesse produzioni agroalimentari tipiche.

### Nello specifico le attività realizzate sono state:

1. Analisi della normativa e individuazione di altre esperienze nazionali.
  - Reg. U.E. 1151/2012 (Prodotto di Montagna e altre denominazioni);
  - Reg. U.E. 665/14 (Completamento condizioni d'uso Prodotto di Montagna);
  - Allegato I del Trattato (Elenco prodotti denominabili);
  - Nota esplicativa della Nomenclatura (dettaglio dei prodotti denominabili);
  - Analisi esperienze regione Veneto, Lombardia, Euromontana e Trentino.
2. Realizzazione di indagine sulla conoscenza e grado di interesse dei consumatori rispetto all'indicazione "Prodotto di Montagna" e denominazione di origine dei prodotti;
3. Redazione Paniere dei Prodotti per l'Appennino Bolognese;
4. Definizione del Territorio:

CASALFIUMANESE, CASTEL D'AIANO, CASTEL DEL RIO, CASTEL DI CASIO, CASTEL SAN PIETRO TERME, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, FONTANELICE, GAGGIO MONTANO, GRANAGLIONE, GRIZZANA MORANDI, LIZZANO IN BELVEDERE, LOIANO, MARZABOTTO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, MONZUNO, OZZANO DELL'EMILIA, PORRETTA TERME, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, SAN LAZZARO DI SAVENA, SAVIGNO, VERGATO.
5. 1° Approfondimento con referente regionale Dott. Alberto Ventura:

Dalla riunione sono emerse le seguenti considerazioni:

  - la Regione ha fatto richiesta al Ministero dell'Agricoltura, a giugno 2014, di linee guida comuni per una gestione coerente di questo strumento di qualificazione dei prodotti (anche in relazione delle produzioni interregionali). Ad oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta (questo con particolare riferimento alle deroghe per la distanza fuori Comune di Montagna delle seguenti operazioni:
    - a) operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
    - b) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
    - c) spremitura dell'olio di oliva.)

... "In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa Investe nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna

trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km “....

- la lista dei Comuni riconosciuti come Montani è quella definitiva;
- non si esclude la possibilità di abbinare la dicitura ad una zona geografica.

6. Redazione di lettera approfondimento rivolta al referente della Commissione Europea per approfondire i seguenti temi:

- Delimitazione territoriale;
- Processi di trasformazione;
- Prodotti trasformati;
- Indicazione territoriale abbinata alla dicitura;
- Prodotti spontanei.



**Oggetto:** Indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" —  
regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione

Rif.: Sua lettera del 27 febbraio 2015

Egregio signor Ferri,

la ringrazio per le Sue richieste di chiarimento sul regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione per quanto riguarda le condizioni di utilizzazione dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna". Con la presente rispondo ai suoi quesiti.

1. L'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", le zone di montagna dell'Unione sono quelle di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999<sup>1</sup>. Le eventuali revisioni alla delimitazione attuale delle zone di montagna italiane devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed essere incluse nel corrispondente programma di sviluppo rurale.
2. I prodotti non compresi nell'allegato I del trattato provenienti da zone al di fuori delle zone di montagna possono essere utilizzati come ingredienti di prodotti che recano in etichetta la dicitura "prodotto di montagna", purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti (articolo 5 del regolamento (UE) n. 665/2014). Ad esempio, il sale e altri additivi non provenienti da zone di montagna possono essere utilizzati per la fabbricazione di salsicce che recano la dicitura "prodotto di montagna".

<sup>1</sup> I criteri sono attualmente stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Sig. Vladimiro FERRI  
Presidente GAL Appennino Bolognese  
Viale Silvani 6  
IT – 40122 Bologna



La risposta alla questione se il pane, che è un prodotto non presente nell'allegato I, possa riportare in etichetta la dicitura "prodotto di montagna" Le sarà inviata quanto prima.

3. Per poter utilizzare la dicitura "prodotto di montagna" per i prodotti trasformati, le operazioni di trasformazione devono avvenire in zone di montagna. Le eccezioni a tale regola sono specificate all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 665/2014. Affinché il prodotto possa essere etichettato come "prodotto di montagna", la stagionatura delle carni, la molitura dei cereali e le altre operazioni di trasformazione non menzionate in tale articolo devono avere luogo in zone di montagna. Il regolamento non prevede una procedura che autorizza lo svolgimento delle attività di trasformazione menzionate al di fuori delle zone di montagna.
4. A norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la dicitura "prodotto di montagna" può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato. I tartufi, i funghi e i piccoli frutti del sottobosco sono elencati in tale allegato. Se le disposizioni di cui all'articolo 31 di detto regolamento e del regolamento (UE) n. 665/2014 sono rispettate, tali prodotti possono utilizzare la dicitura "prodotto di montagna".
5. L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" dovrebbe figurare da sola. Nel caso di un diritto di proprietà intellettuale esistente per quanto concerne un'etichetta alimentare, ad esempio una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP) che comprendono il termine "montagna" o una formulazione analoga, è possibile continuare ad utilizzare le indicazioni abbinatae.

Distinti saluti.

Diego CANGA FANO



7. 2° Incontro con referente regionale Dott. Alberto Ventura:

- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha espresso la volontà di creare un albo dei prodotti e dei produttori di montagna attraverso la compilazione di una semplice scheda di rilevazione delegando tale servizio alle Regioni.  
Rispetto a questa volontà del Ministero la nostra Regione ha manifestato forti perplessità sia per le modalità di rilevazione sia per la scarsa chiarezza relativa alle procedure di controllo.
- È stato confermato che l'indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna” non potrà rientrare direttamente nei finanziamenti del Psr misura 03 non essendo un sistema di qualità, ma una semplice indicazione facoltativa
- È stato confermato che il regolamento applicativo non subirà modifiche rispetto alle deroghe di altri processi lavorativi, alle demarcazioni territoriali definite dai Psr e ai prodotti non inseriti nell'Allegato I
- Ad oggi non ci sono altri territori montani della Regione Emilia Romagna che stanno approfondendo l'argomento

Successivamente abbiamo approfondito la possibilità di attivare misure Leader specifiche per la valorizzazione del prodotto di montagna attraverso la creazione di un sistema di qualità e relativo Piano di marketing, questa ipotesi ha interessato molto il responsabile del servizio qualità agroalimentare.

**Propositive per il futuro**

Per la programmazione 2014 -2020 LEADER, si potrebbero sviluppare progettualità nelle diverse modalità attuative (Regia Diretta, Convenzione e Bando anche in cooperazione), in particolare:

- Marchio territoriale
  - ✓ Partendo dalla indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” si potrebbe cogliere il preteso per stimolare la creazione di un sistema di azioni volte allo sviluppo di un identità territoriale dell'Appennino Bolognese, strumento vincente per territori come il Sudtirolo.
  - ✓ L'idea di base consisterebbe nella realizzazione di un software gestionale 2.0 (Booking.com/tripadvisor.it) in grado di presentare al pubblico le peculiarità produttive (prodotti e servizi) presenti e farlo interagire con le aziende (prenotazioni, e-commerce, giudizi, graduatoria qualitativa, ecc.)



- ✓ Creazione di manuale di utilizzo del marchio e relativa regolamentazione attraverso disciplinari suddivisi per tipologie merceologiche e offerte di servizi
- Censimento imprese e relativi prodotti e costituzione albo;
  - ✓ In funzione dei punti precedenti e per sostenere un'identità territoriale integrata (tutti i prodotti e i comuni) si potrebbe prevedere la realizzazione di tre segmenti:
    - “Prodotto di Montagna” UE
    - “Appennino Bolognese”
    - “Prodotto di Montagna/Appennino Bolognese”
  - ✓ Per concretizzare il censimento occorrerà realizzare schede di rilevazione funzionali ai disciplinari di qualità
- Realizzazione di strumenti di commercializzazione per le aziende
  - ✓ Da valutare le possibilità di creazione di reddito diretto intrinseco al software gestionale attraverso e-commerce e sistema di prenotazioni
- Attività di promo-valorizzazione territoriale
- Attivazione bandi rivolti sia al pubblico sia a beneficiari privati
  - ✓ Investimenti
  - ✓ Qualificazione
  - ✓ Adeguamento
  - ✓ Realizzazione eventi